

STATUTO

dell'"Associazione Italiana Familiarità Ereditarietà Tumori".

ART. 1) Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Italiana Familiarità Ereditarietà Tumori - Ente del Terzo Settore", d'ora in avanti anche, in forma abbreviata, "AIFET - E.T.S."

ART. 2) Scopo e Finalità

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico - partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Attività

Nel perseguire tali finalità, in considerazione delle conoscenze, delle metodologie applicative, delle esperienze sedimentate nel corso anni nel settore della ricerca scientifica, psichica e sensoriale, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo delle familiarità e delle predisposizioni ereditarie dei tumori, anche mediante l'erogazione di premi o borse di studio;
- svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati o di terzi interessati con programmi annuali di

- attività formativa ECM;
- collaborare con gli Organi di Governo, il Ministero della Salute, le regioni, le aziende e le unità sanitarie locali, le università, organismi e istituzioni sanitarie pubbliche in genere, svolgendo la funzione di base per iniziative di collaborazione scientifica, nazionale e internazionale;
 - collaborare con l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), con la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (F.I.S.M.), con le Associazioni e Fondazioni scientifiche e le Associazioni del Terzo Settore per la elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostici-terapeutici e la promozione dell'innovazione e della qualità dell'assistenza nell'ambito delle familiarità e delle predisposizioni ereditarie dei tumori;
 - promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre associazioni, società e organismi scientifici nella predetta area;
 - facilitare lo scambio culturale e informativo tra tutti gli specialisti interessati, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gastroenterologi, oncologi, senologi, chirurghi, ginecologi, genetisti, biologi molecolari, farmacologi e altri cultori interessati alla materia, anche mediante l'organizzazione di riunioni e congressi scientifici e la promozione di ogni altra iniziativa proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea degli Associati.
 - stimolare lo sviluppo culturale, la formazione e l'istruzione nel campo delle familiarità e delle predisposizioni ereditarie dei tumori;
 - incoraggiare ogni forma di cooperazione genuinamente scientifica con le imprese operanti nel settore sanitario e farmaceutico;

L'Associazione potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti del presente articolo a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. Il Consiglio Direttivo è competente per l'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere, fermo restando il rispetto di quanto, all'uopo, determinato dal D. Lgs. N. 117/2017 e s.m.i. Anche in ottica di finanziamento delle attività principali dell'Associazione, nonché nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. N. 117/2017 e s.m.i., l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni straordinarie che riterrà utili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, con le modalità e nei limiti previsti dal presente statuto e, per quanto non disciplinato in esso, dalle vigenti norme di legge: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione potrà istituire fondazioni, patrimoni destinati, costituire e/o partecipare al capitale di società, istituire Enti Filantropici, ecc.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

ART. 3) Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto; esse sono oggetto di delibera del Consiglio Direttivo

dell'Associazione e devono essere comunicate a tutti gli enti preposti. L'Associazione potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

ART. 4) Patrimonio

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito da riserve di avanzi di gestione realizzati.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere incrementato per effetto delle seguenti possibilità:

- beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo;
- dalle entrate così costituite:
 - a) quote sociali; da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - b) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti di terzi e rendite patrimoniali;
 - c) da contributi pubblici e privati;
 - d) da entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria per lo svolgimento dell'attività statutaria.

L'Associazione ha piena autonomia gestionale, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini del precedente comma, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'ammontare complessivo del patrimonio non può ridursi sotto la soglia di Euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi). Qualora, durante la vita dell'Ente, risulti che il patrimonio minimo sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, se nominato, l'organo di controllo devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'Associazione, inoltre, in quanto dotata di personalità giuridica può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli

articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 5) NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 6) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo, se ne ricorrono i presupposti;
- il Revisore Legale, se ne ricorrono i presupposti.

I compensi ad amministratori, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali all'interno dell'associazione devono essere proporzionati all'attività effettivamente svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, e comunque nei limiti previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/17.

ART. 7) ASSEMBLEA

La associazione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'assemblea dei soci. L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa). L'assemblea inoltre deve essere convocata dal presidente quando se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo oppure ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) elegge, nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo e, se previsto o necessario, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa);
- c) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e lo statuto e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- d) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può delegare ad altro socio con apposita delega in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci, o un numero

massimo di 5 soci ove il numero dei soci sia superiore a 500. Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche. Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e dell'organo di revisione hanno luogo a scrutinio segreto. L'intervento in assemblea è possibile anche attraverso mezzi di telecomunicazione, come anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa al voto. La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno e l'elenco delle materie da trattare, trasmessa almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci dell'associazione. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione. L'assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione. Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza dei due terzi degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea e, in seconda convocazione la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. L'assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vicepresidente e, in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'associazione. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

ART. 8) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 membri, compreso il Presidente ed il Vicepresidente. I consiglieri devono essere soci dell'associazione, durano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili. Possono rivestire cariche sociali i soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente che abbiano rinnovato il tesseramento per l'anno in corso. Si applica l'articolo 2382 codice civile inerente alle cause di ineleggibilità e decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del D.Lgs. 117/17, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere (queste ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona). La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea;
- sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 9 dello statuto;
- perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 8.

Ove per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri il Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà al più presto l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Al consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea
- b) la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea
- c) Nominare il Vicepresidente, il segretario e il tesoriere dell'associazione
- d) redigere entro 4/6 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione o rendiconto di cassa e l'eventuale bilancio sociale
- e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati
- f) amministrare i beni dell'associazione ed autorizza le spese ed esercita i relativi controlli
- g) delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri o a commissioni appositamente nominate
- h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative
- i) provvedere per ogni altra necessità dell'associazione
- j) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, almeno 5 giorni prima o in caso di urgenza, almeno un giorno prima dell'adunanza, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi con giustificato motivo a tre sedute consecutive decade di diritto dalla carica. Alla sostituzione si provvede mediante delibera della assemblea degli associati. Allo stesso modo si provvede ove per qualsiasi motivo un eletto non accetti la carica o si dimetta dalla stessa. Il Consigliere in surroga scade col termine naturale del mandato del Consiglio Direttivo.

A tutti i componenti il Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Il Consiglio Direttivo può farsi coadiuvare da comitati tecnico-scientifici cui demandare il compito di fornire pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche e editoriali, al fine di migliorare ogni attività che l'Associazione si propone di effettuare nell'ambito dello spirito statutario. Essi durano in carica per il medesimo periodo del Consiglio.

ART. 9) PRESIDENTE

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Il presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci è dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 10) VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 11) IL SEGRETARIO

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo. Il segretario cura la tenuta del libro verbali assemblee e del consiglio direttivo.

ART. 12) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei Soci e resta in carica per tre esercizi.

È composto, a scelta dell'assemblea all'atto della nomina:

- da un solo soggetto (organo monocratico);
 - da tre membri effettivi e due supplenti (organo collegiale);
- ed essi sono, in entrambi i casi, rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di controllo decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando lo ritenga opportuno o sia richiesto dalla legge.

La revisione legale può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi membri devono essere scelti tra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 13) SOCI

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che abbiano la maggiore età e che accettino lo Statuto dell'associazione. L'adesione all'associazione è a tempo

indeterminato e permanente e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. L'associazione non impone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Possono essere soci dell'associazione anche altri enti del terzo settore. L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo su richiesta scritta dell'interessato presentato da almeno due soci. La domanda deve contenere: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, e la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di prestarvi osservanza. L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego l'interessato può, entro 60 giorni dalla presentazione della istanza, rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi dell'associazione
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto, e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

ART. 14) PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- recesso;
- per morosità nel pagamento della quota sociale al 31 Dicembre di ogni anno;
- per decadenza;
- per espulsione.

La decadenza è pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti o inabilitati.

L'espulsione è adottata nei confronti dei soci che:

- a) Non ottemperino o comunque violino le disposizioni del presente statuto
- b) in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'associazione
- c) versino in stato di incompatibilità;
- d) siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

Il socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi in cui può essere espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo statuto, che possono danneggiare moralmente l'associazione nelle sue varie articolazioni. I provvedimenti di decadenza, di sospensione o di espulsione sono adottati dal

Consiglio direttivo. Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza è adottato dal presidente dell'associazione.

ART. 15) SOCI ONORARI

Possono essere nominati soci onorari le persone fisiche o giuridiche che si siano particolarmente distinte per meriti nei confronti dell'Associazione o che abbiano contribuito in modo significativo al perseguimento delle finalità istituzionali.

La qualifica di socio onorario è conferita dal Consiglio Direttivo, su proposta motivata del Presidente o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa. Possono partecipare alle assemblee dell'Associazione; non hanno diritto di voto né possono essere eletti alle cariche sociali, fatta eccezione per il conferimento della carica di presidente onorario.

La qualifica di socio onorario ha carattere prevalentemente simbolico e non comporta obblighi ulteriori rispetto a quelli eventualmente previsti dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può revocare la qualifica di socio onorario per giusta causa, con deliberazione motivata.

ART. 16) INCOMPATIBILITÀ

I dipendenti della associazione non possono essere soci della stessa. Il Consiglio Direttivo può derogare solo in casi particolari ed eccezionali, e fino al massimo del 10% (dieci per cento) di tutti i soci.

ART. 17) VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi dell'opera di volontari. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del D.lgs. 117/17. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

ART. 18) Disciplina del rapporto associativo

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dallo statuto e dalla legge. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 19) Ammissione all'associazione

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 20) Obblighi e diritti degli Associati

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità

economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

ART. 21) LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati o aderenti
- b) libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea
- c) libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione
- d) il registro dei volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto dallo stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante formale richiesta al consiglio direttivo.

ART. 22) BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 23) BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17.

ART. 24) SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 7.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore.

ART. 25) Durata

L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 26) Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 117/17 (Codice del Terzo settore) oltre alle norme del Codice Civile e dalle altre leggi in materia in quanto compatibili.

Roma, 31 marzo 2026

Firmato: Maurizio Genuardi - Nicola Laurora (leggesi sigillo).